

CIRCOLARE N. 34
13 DICEMBRE 2011

**Il D.L. 6 dicembre 2011 n. 2011 (cd.
"manovra Monti") e le novità antiriciclaggio:
contanti, assegni, libretti al portatore**

© Copyright 2011 Acerbi & Associati®

Il **D.L. 6 dicembre 2011 n. 201**, conosciuto anche come "**manovra Monti**", ha interessato anche la normativa antiriciclaggio, apportando alla stessa, per l'ennesima volta, novità in materia di trasferimenti di denaro contante, assegni e libretti al portatore.

In particolare, il comma 1 dell'art. 12 del D.L. n. 201/2011, ha modificato diversi commi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, riducendo la soglia-limite ai fini del divieto di trasferimento del contante e dei titoli al portatore di cui al citato articolo 49.

In conseguenza di ciò, **dal 6 dicembre 2011**, data di entrata in vigore dei nuovi limiti, è **stata portata a € 1.000 la soglia-limite sotto la quale (quindi da euro 999,99 in giù) è possibile trasferire denaro contante, emettere assegni liberi e detenere libretti al portatore.**

La nuova modifica si aggiunge alle altre operate dal legislatore nel corso degli ultime tre anni; infatti:

periodo	Trasferimenti di denaro contante, emissione di assegni liberi e detenzione libretti al portatore
Fino al 29/04/2008	ammessi sono se non superiori a 12.500 euro
Dal 30/04/2008 al 24/06/2008	ammessi solo se inferiori a 5.000 euro
Dal 25/06/2008 al 30/05/2010	ammessi solo se inferiori a 12.500 euro
Dal 31/05/2010	ammessi solo se inferiori a 5.000 euro
Dal 13/08/2011	ammessi solo se inferiori a 2.500 euro
Dal 06/12/2011	ammessi solo se inferiori a 1.000 euro

La riduzione della soglia-limite di tracciabilità, rendendo sempre più limitata la possibilità di utilizzo del denaro contante, **oltre ad avere un intento antiriciclaggio**, ha anche un **intento, o meglio una portata anti-evasione fiscale**, (al riguardo si veda anche la circolare di Studio n. 20 del 2011).

1. Le novità in materia di trasferimenti di denaro contante

Dal 6 dicembre 2011, data di pubblicazione del D.L. n. 201/2011 nella Gazzetta Ufficiale, la soglia limite sotto la quale è possibile trasferire ed utilizzare denaro contante è quindi passata da € 2.500 ad € 1.000.

In altre parole, **dal 06 dicembre 2011 è vietato il trasferimento in contanti qualora l'importo da trasferire sia uguale o superiore ad € 1.000**; per importi pari o superiori ad € 1.000 è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito, bancomat, bonifici bancari, assegni). In tali ultime ipotesi, la disposizione non si applica in quanto il trasferimento avviene tramite un intermediario abilitato.

È bene evidenziare che, la soglia-limite di € 1.000 è riferita alla somma complessiva della stessa operazione, cioè opera anche quando l'operazione è **frazionata** (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007). La stessa circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 agosto 2010 n. 281178, a commento delle modifiche introdotte all'art. 49 dall'art. 20 del D.L. n. 78/2010, ha rimarcato il **divieto di trasferimenti di importo inferiore alla soglia-limite quando questi siano artificialmente frazionati allo scopo di eludere la legge.**

Si ricorda che, come previsto dal secondo comma dell'art.1, lett. m) del D.Lgs. n. 231/2007, **per operazione frazionata si intende "un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti" stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2007, "posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale".**

A supporto dell'operatività pratica dei mercati, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affermato che, nel caso di più trasferimenti, singolarmente di importo inferiore alla soglia-limite, ma complessivamente di ammontare superiore, in quanto tra loro cumulabili, il divieto non opera se sono relativi a:

- distinte ed autonome operazioni;
- ovvero alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa oppure è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti o previsto dalla prassi commerciale

ovvero conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendita a rate: l'acquisto di un bene per € 1.500 può essere rateizzato in due *tranche* in contanti da € 750 cadauna).

Nei contesti di cui sopra, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha tuttavia evidenziato che resta fermo il potere discrezionale dell'Amministrazione Finanziaria di valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto normativo.

Una tra tutte, la Suprema Corte, **sentenza n.15103/10**, ha affermato che:

"in tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori ai limiti stabiliti dalla legge, fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando si sia realizzato mediante il compimento di operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito" (cfr. già Cass. n.8698/2007).

Nel caso di cui alla sopra citata sentenza, per la Suprema Corte scattano le sanzioni antiriciclaggio per chi paga in contanti le rate di acquisto della casa (soglia-limite vigente di importo differente rispetto all'attuale), anche se gli importi sono al di sotto della soglia legale.

2. Le novità in materia di assegni

La riduzione della soglia-limite operata dal D.L. n. 201/2011 ha interessato anche gli assegni.

In particolare dal 6 dicembre 2011:

- è consentita l'emissione di assegni bancari e postali liberi per importi inferiori ad € 1.000 (sino ad € 999,99.=);
- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori ad € 1.000 devono recare:
 - l'indicazione del beneficiario (nome e cognome o la ragione sociale) e
 - la clausola di non trasferibilità.

Gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità solo se di importo inferiore a 1.000 euro.

Nessuna modifica è intervenuta per quanto riguarda gli assegni emessi all'ordine del traente, c.d. assegni "a me medesimo" (art. 49, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007) che non possono circolare, qualunque sia l'importo. Tali assegni, infatti, possono essere utilizzati solo per effettuare un prelievo/incasso allo stesso nome del traente/beneficiario presso lo sportello bancario o postale.

È importante evidenziare quanto affermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella citata circolare del 5 agosto 2010, secondo cui gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento, essendo la soglia-limite intesa soltanto per il singolo assegno. Pertanto, resta ferma la possibilità di emettere più assegni liberi al di sotto della nuova soglia-limite di € 1.000, anche contemporaneamente, per far fronte ad uno stesso pagamento.

3. Le novità in materia di libretti bancari e postali al portatore

Una novità pressoché analoga riguarda anche i libretti bancari e postali al portatore, il cui saldo deve quindi essere inferiore ad € 1.000 (art. 49, comma 12, D.Lgs. n. 231/2007). I libretti che eccedono tale soglia-limite dovranno essere ricondotti al nuovo importo, al di sotto di € 1.000, entro il 31 dicembre 2011, ovvero trasformati in libretti nominativi, ovvero estinti.

4. Il regime sanzionatorio

La violazione delle disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 è regolamentata dall'art. 58 del D.Lgs. n. 231/2007. Le sanzioni colpiscono sia colui che esegue il pagamento sia colui che lo riceve.

Per le violazioni relative a trasferimenti di denaro contante o di assegni o titoli al portatore:		
per importi compresi tra €1.000 e €50.000	⇒	la sanzione applicabile è compresa tra l'1% ed il 40% dell'importo trasferito, ferma restando l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria minima di € 3.000;
per trasferimenti di importo superiore a €50.000	⇒	la sanzione minima è aumentata di cinque volte (art. 58, comma 7-bis, D.Lgs. n. 231/2007).

Per i libretti di deposito bancari o postali al portatore:		
con saldo uguale o maggiore ad €1.000	⇒	la sanzione applicabile è compresa tra il 20% ed il 40% del saldo, con un minimo di € 3.000;
con saldo superiore ad €50.000	⇒	le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50% (art. 58, comma 7-bis D.Lgs. n. 231/2007).

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 60, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007, nel contestare l'illecito, consente di aderire, entro 60 giorni dalla constatazione, al pagamento ridotto della sanzione (c.d. "oblazione"), secondo le previsioni dell'art. 16, comma 1, L. n. 689/1981. L'oblazione permette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata, o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

L'oblazione si applica esclusivamente alle violazioni delle disposizioni dell'art. 49, commi 1, 5 e 7, il cui importo non sia superiore a € 250.000. Inoltre, il pagamento in misura ridotta, e pertanto il ricorso all'oblazione, non è esercitabile da chi si è già avvalso delle medesima facoltà, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione del secondo atto di contestazione.

È importante evidenziare che le nuove misure sanzionatorie si applicano non solo su chi compie l'irregolarità, ma anche su chi, avendone l'obbligo, omette di comunicarle alle competenti Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze.

A tal proposito **i professionisti tenuti al rispetto degli adempimenti antiriciclaggio (commercialisti, avvocati, revisori, ecc.) che "in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni ed attività", hanno notizia di infrazioni dei limiti di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 231/2007, devono darne apposita comunicazione, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia** per la relativa constatazione (cfr art. 51 D.Lgs. n. 231/2007). Ipotesi che può verificarsi, ad esempio, quando un cliente effettua il pagamento di una fattura per contanti di importo pari o superiore ad € 1.000 e ciò risulti al consulente che tiene la contabilità.

Ora, il D.L. n. 201/2011 ha previsto un ulteriore obbligo a carico dei professionisti secondo cui la **comunicazione** relativa alle violazioni dell'uso del contante **dovrà essere inviata oltre che al Ministero dell'Economia anche all'Agenzia entrate "che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale"** (cfr art. 51 comma 1 D.Lgs. n. 231/2007).

In caso di omessa comunicazione, il professionista è destinatario di una sanzione diretta di tipo amministrativo, variabile dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione con una sanzione minima di € 3.000. A tale violazione non è applicabile l'oblazione, così come previsto dall'art. 60, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2007.